



ORDINANZA N. <sup>01</sup> /2020

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTA** la l. 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- VISTO** in particolare, l'art. 1 comma 1 della l. 241/90 ss.mm.ii. a mente del quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla medesima legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- VISTI** ancora, gli artt. 22 e ss. recati nel Capo V della l. 241/90 ss.mm.ii. recante principi in materia di accesso, modalità di esercizio, limiti e rimedi giurisdizionali;
- VISTO** il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, recante "Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- VISTO** il D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante, recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza quale correttivo della l. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs



14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della l. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- VISTO** l'art. 5 comma 2 d.lgs. 33/2013 così come modifica dal D.lgs. 97/2016 che attribuisce a "chiunque" il "diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis"
- Vista** la delibera n. 1309/2016 della l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) adottata, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico"
- VISTA** la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 30 maggio 2017, in tema di Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);
- VISTA** la Circolare n. 1/2019 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)".
- CONSIDERATO** che l'art. 1 comma 34 l. 190/2012 sancisce che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 Dlgs. 165/01 ss.mm.ii., agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dall'Unione Europea;
- RITENUTO** necessario dotare l'Ente di uno strumento regolamentare atto a disciplinare le procedure e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/90 ss.mm.ii., dell'accesso civico semplice di cui all'art. 5 co. 1 D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii. e dell'accesso civico generalizzato ai sensi degli artt. 5 co. 2 e 5 bis D.lgs. 33/2013 ss.mm.ii., informando i procedimenti dell'Autorità di Sistema ai principi recati nella riconnessa disciplina;
- VISTA** la Delibera di Comitato di Gestione n. 56/19 adottata in data 17.12.2019;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

#### **ORDINA**

È approvato e reso esecutivo il "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato".





Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Manda alla Divisione Demanio imprese e lavoro portuale per la pubblicazione del presente provvedimento in uno con il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione Trasparente.

Il "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Amministrazione trasparente.

08 GEN. 2020

Il Presidente  
**Rodolfo GIAMPIERI**